

**Sent. 6/2025 - Trib. Rieti**

L'azione di responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c.

**Sent. 33/2025 - Trib. Rieti**

Potere riconosciuto ai coniugi di porre in essere negozi traslativi di diritti su uno...

**Sent. 33/2025 - Corte Cost.**

Adozione internazionale e famiglie monoparentali: la sentenza della Corte...

# TRIBUNALE DI RIETI

GIURISPRUDENZA CIVILE DI MERITO



GENNAIO - MARZO 2025

# TRIBUNALE DI RIETI

GIURISPRUDENZA CIVILE DI MERITO



GENNAIO - MARZO 2025



# Indice

Prefazione	7
<b>Giurisprudenza civile di Rieti</b>	
1. Contratti e obbligazioni	9
2. Responsabilità extracontrattuale	11
3. Tutela dei diritti (Libro VI c.c.)	18
4. Altri istituti e leggi speciali	21
5. Lavoro e previdenza	25
<b>Novità giurisprudenziali</b>	<b>27</b>

**Creazione dei contenuti e delle massime:** dott.ssa Anna Foti Cuzzola, dott. Nicola Ottaviani, dott.ssa Grazia Tomarchio, dott. Fabrizio Rughetti e dott.ssa Milena Albertini (*Funzionari addetti all'ufficio per il Processo*)

**Progettazione grafica:** Alin Arbanas (*Operatore Data Entry*)

# Prefazione

A fronte della crescente complessità delle dinamiche sociali e legali appare pressoché indispensabile per gli operatori del diritto potersi avvalere di uno strumento che permetta loro di venire rapidamente a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale adottato da un determinato Ufficio Giudiziario. Considerando che ogni giudice contribuisce, con la stesura delle sentenze di merito, alla formazione del "diritto vivente", diviene ancor più necessario lo studio e l'interpretazione dei provvedimenti giudiziari.

Questa rassegna si propone, pertanto, tramite l'osservazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale civile di Rieti e la massimazione delle sentenze più rilevanti, come ausilio nell'individuazione dello stato attuale della giurisprudenza su specifiche materie. L'attività di massimazione offre al lettore il mezzo per cogliere prontamente ed efficacemente il principio di diritto enunciato in un provvedimento decisorio, ponendo le basi per la costruzione di una raccolta di precedenti di merito.

I precedenti – non solo di legittimità – assumendo di fatto la funzione di linee guida nel senso della prevedibilità e della certezza del diritto e concorrendo alla deflazione del contenzioso superfluo, meglio garantiscono le aspettative dei cittadini. In tal modo potranno essere ridotte le probabilità di vedere frustrate le proprie istanze di giustizia.

## 1. Contratti e obbligazioni

### Sent. 7/2025 del 13/01/2025

**Giudice:** Gianluca Morabito

In tema di responsabilità della struttura ospedaliera per violazione di obblighi connessi all'esecuzione di interventi chirurgici, l'accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero comporta la conclusione tra le parti di un contratto c.d. "atipico di spedalità", per effetto del quale la struttura sanitaria si obbliga verso corrispettivo, nei confronti del paziente, ad eseguire l'intervento chirurgico attraverso l'operato dei propri sanitari ed a fornire ulteriori servizi di carattere accessorio; ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale e può scaturire, tanto ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, quanto ex art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il medico sia stato scelto in quanto "di fiducia" del paziente. (Nel caso di specie, la disciplina della responsabilità contrattuale trovava applicazione per la sola domanda di risarcimento danni formulata dall'attore *iure hereditario*, in quanto avente ad oggetto pregiudizi subiti dal dante causa in virtù dell'inadempimento della struttura sanitaria ed acquisiti nella sfera giuridica dello stesso; mentre, alle domande di risarcimento danni avanzate *iure proprio* dagli attori in conseguenza del decesso del *de cuius*, era applicata la disciplina della responsabilità extracontrattuale, in quanto essi non avevano avuto alcun rapporto negoziale diretto con

Sezione civile

Composizione monocratica

**OBBLIGAZIONI IN GENERE /  
INADEMPIMENTO / RESPONSABILITÀ PER  
FATTO DEGLI AUSILIARI / RESPONSABILITÀ  
CIVILE / PROFESSIONISTI / ATTIVITÀ  
MEDICO-CHIRURGICA**

**Responsabilità della struttura ex art.  
1218 c.c. e 1228 c.c. / Responsabilità  
extracontrattuale della struttura ex art.  
2043 c.c./ Legittimazione passiva /  
Onere probatorio / Riparto**

la struttura sanitaria e, pertanto, potevano far valere non già la violazione di una specifica obbligazione, quanto, piuttosto, la violazione del dovere generico di *neminem ledere* nella vita di relazione ai sensi dell'art. 2043 c.c.).

Art. 1218 c.c.

Art. 1228 c.c.

Art. 2043 c.c.

## Sent. 27/2025 del 28/01/2025

Giudice: Silvia Grana

Sezione civile

Composizione monocratica

AVVOCATO E PROCURATORE /  
RESPONSABILITÀ CIVILE / ERRORI ED  
OMISSIONI / RISARCIMENTO DEL DANNO

Responsabilità professionale  
dell'avvocato / Tardiva proposizione di  
un'impugnazione infondata / Danno  
risarcibile / Esclusione / Danno da  
perdita di chance della partecipazione  
al giudizio d'impugnazione /  
Esclusione

In riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, ed in particolare alla responsabilità omissiva, il giudizio sulla sussistenza e quantificazione del danno deve essere retto dal criterio prognostico, al pari del giudizio sulla responsabilità. Infatti, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità tra omissione ed evento dannoso, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi a priori a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. Quanto al danno da perdita di chances, il danneggiato è tenuto a dimostrare, ai sensi dell'art. 1223 c.c., la concreta perdita di possibilità di conseguire il risultato a lui favorevole. (Nel caso di specie, è stata rigettata la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna al risarcimento del danno da responsabilità professionale dell'avvocato, in quanto, essendo già stata respinta la sua domanda in primo grado sotto due profili – prescrizione per decorrenza dei termini e carenza sotto il profilo dell'esistenza del nesso causale – non è stato dimostrato che essa sarebbe stata, secondo un giudizio probabilistico *ex ante*, riformata integralmente in secondo grado, con l'accoglimento della domanda di parte ricorrente).

## 2. Responsabilità extracontrattuale

### Sent. 6/2025 del 08/01/2025

Giudice: Gianluca Morabito

A mente dell'art. 2053 c.c. sussiste una presunzione "*juris tantum*" di responsabilità in capo al proprietario dell'immobile la cui rovina abbia cagionato danni a terzi che ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento della colpa, con la conseguenza che egli non può liberarsene assumendo la sussistenza della colpa in capo ad un terzo, esecutore o progettista delle opere.

Applicando, quindi, i principi dell'art. 2053 c.c., il proprietario di un edificio è responsabile dei danni cagionati dalla sua rovina e questa responsabilità legale presunta può essere vinta solo dalla prova, su di lui gravante, che l'evento non sia da attribuire a vizio di costruzione o a difetto di manutenzione.

Il momento in cui la qualifica di proprietario assume rilevanza è, evidentemente, quello dell'avvenuta rovina della costruzione, a tal fine risultando ininfluenti i trasferimenti di proprietà avvenuti prima o dopo l'evento dannoso. (Nel caso di specie è stata accertata e dichiarata la responsabilità della parte proprietaria di un edificio in relazione ai danni cagionati dalla sua rovina, ritenuto che lo stato attuale dei luoghi risultava riconducibile al comportamento di chi, al momento della verifica del fatto, risultava averne la titolarità. Peraltro, il proprietario dell'immobile aveva omesso di fornire la prova liberatoria, su di esso gravante, che l'evento dannoso non fosse attribuibile ad un vizio di costruzione o difetto di manutenzione).

Sezione civile

Composizione monocratica

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE /  
ROVINA DI EDIFICIO

Applicazione della disciplina ex art.  
2053 c.c. / Responsabilità del  
proprietario dell'immobile

### Sent. 6/2025 del 08/01/2025

Giudice: Gianluca Morabito

La convivenza e l'intensità del legame di sangue, come requisiti individuanti la sussistenza di un particolare legame affettivo, non sono gli unici elementi dirimenti sui quali può basarsi il riconoscimento del

Sezione civile

Composizione monocratica

## ROVINA DI EDIFICIO / RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

Domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali spiegata iure proprio / Danno morale subito dai familiari superstiti per la perdita di rapporto parentale / Rilevanza dell'intensità del legame affettivo

presupposto risarcitorio, in quanto le mutate relazioni sociali hanno ormai superato anche il concetto di famiglia nucleare, atteso, tra l'altro, che la casistica riguardante le dinamiche relazionali della famiglia presenta una galoppante evoluzione verso modalità di coniugio e di genitorialità basate sulla distanza fisica fra marito e moglie, fra padri, madri e figli e fra questi ed i parenti, distanza che spesso intercorre perfino fra nazioni diverse, senza con ciò intaccare – ma solo mutando quanto a modalità relazionali – il vincolo di solidarietà e la comunione di vita e di affetti che governano le relazioni parentali e che rappresentano il valore fondante della tutela garantita dalla Carta Costituzionale (art. 2 e 30) e dalle fonti internazionali e comunitarie (Carta di Nizza, Trattato di Lisbona che l'ha recepita e norme della C.E.D.U.).

Conseguentemente, la prova della convivenza non può essere l'unico parametro per accogliere o negare una richiesta risarcitoria proveniente da componenti della famiglia diversi da quelli più stretti. In tale mutato contesto sociale, non possa mai prescindersi dalla valutazione del caso concreto, con particolare riferimento all'atteggiarsi delle modalità di vita dei componenti della famiglia e alla dimostrazione, anche in via presuntiva ove il contesto lo consenta, dell'intensità della relazione esistente fra i congiunti e la vittima dell'illecito. (Nel caso di specie erano accolte le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzate dalle parti attrici *iure proprio*, ritenuto che, ai fini dello scrutinio della fondatezza delle domande risarcitorie avanzate dai congiunti della vittima del sinistro, non risultava rilevante tanto la stabile convivenza e/o il vincolo di sangue in sé, bensì l'intensità del legame affettivo esistente tra le persone, alla luce della progressiva perdita di rilevanza della famiglia tradizionale, in favore di un concetto di famiglia cd. "allargata").

Art. 2 Cost.

Art. 29 Cost.

Art. 30 Cost.

## Approfondimento

### Responsabilità civile: l'azione di responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c.

La fattispecie di cui all'art. 2053 c.c. disciplina la **responsabilità del proprietario di un edificio per i danni cagionati ai terzi dalla sua rovina**, eccettuate le ipotesi in cui venga fornita la prova che questa non sia dovuta a vizio di manutenzione o di costruzione.

In particolare, la previsione normativa di cui all'art. 2053 c.c. configura una **responsabilità oggettiva** in capo al proprietario dell'immobile la cui rovina abbia cagionato danni a terzi e sancisce una presunzione iuris tantum, la quale prescinde dall'accertamento della colpa, conseguendone che il titolare dell'edificio non può liberarsi assumendo la sussistenza della colpa in capo ad un terzo, esecutore o progettista delle opere (ex multis Cass. civ. n. 3822/81, Cassazione civile sez. III 14 giugno 1990 n. 5809).

Nel nostro ordinamento, pertanto, risulta configurabile una responsabilità legale presunta del proprietario di un edificio per i danni cagionati dalla sua rovina, la cui presunzione può essere vinta solo mediante l'assolvimento dell'onere probatorio, gravante sul soggetto titolare del bene, circa la non riconducibilità dell'evento ad un vizio di costruzione o ad un difetto di manutenzione.

In tale contesto, il momento in cui la qualifica di proprietario assume rilevanza è quello dell'avvenuta rovina dell'edificio, fatto da intendersi quale disgregazione degli elementi strutturali della costruzione, ovvero gli elementi accessori in essa stabilmente incorporati, risultando ininfluente gli atti traslativi della proprietà avvenuti prima o dopo l'evento dannoso.

Passando alle modalità di accertamento dei presupposti di operatività dell'art. 2053 C.C., nella Sentenza in esame il giudice di merito ha anzitutto evidenziato come *"in linea generale ed in materia di responsabilità extracontrattuale, sul tema dell'accertamento del cd. "primo stadio della causalità" occorre rilevare che la verifica eziologica in sede civile è anch'essa governata dal combinato disposto degli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass. 8 luglio 2010, n. 16123)*.

Ed infatti, il nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere accertato anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio (cfr. Cass. 26 luglio 2012, n. 13214; Cass. 9 giugno 2011, n. 12686), considerato che *"la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone, nell'analisi della causalità materiale, l'adozione del criterio della probabilità relativa, che si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del "50% plus unum"* (Cass. 21 luglio 2011, n. 15991). Applicando le suesposte argomentazioni alla fattispecie in concreto, l'accertamento del c.d. "primo stadio della causalità" coincide con la verifica del nesso causale tra i vizi di costruzione/difetti di manutenzione eventualmente riscontrati sull'immobile ed il danno-evento rappresentato dal crollo della costruzione a seguito di un sisma.

Facendo proprie le conclusioni del C.T.U., il giudicante, ha concluso nel ritenere che l'evento sismico verificatosi nel 2016, - in zone sismica di livello 1 -, non possa ritenersi evento eccezionale ovvero anomalo (*outlier*) e pertanto non possa costituire causa di esclusione di responsabilità del proprietario dell'immobile interessato dal crollo, in quanto fattore causale eccezionale sopravvenuto idoneo da solo a provare l'evento lesivo e quindi a recidere il **nesso causale** ai sensi dell'art. 41, comma 3, c.p.

Deve dunque essere esclusa la natura eccezionale e/o imprevedibile del fenomeno sismico considerando che un terremoto eccezionale è un evento che si profila come un *outlier*, ovvero un evento che presenti caratteristiche anomale rispetto a modelli che descrivano dati dello stesso tipo. Questo è quanto emerge dal confronto tra le caratteristiche del terremoto, in termini di localizzazione, magnitudo e scuotimento causato nell'area colpita, con i più accreditati modelli di sorgenti sismiche e di previsione dello scuotimento sismico correntemente di interesse scientifico per l'Italia. La analisi dei terremoti che sono occorsi in Italia in circa mille anni, corrobora la non imputabilità di eccezionalità al terremoto.

Non ricorrendo neppure il fattore causale sopravvenuto eccezionale idoneo da solo a determinare l'evento e ad escludere la responsabilità oggettiva del proprietario, deve ritenersi ravvisabile nei fatti di causa il **fatto illecito ex art. 2053 c.c.**, con conseguente responsabilità a tale titolo, del convenuto, in ordine ai **danni-conseguenza** cagionati agli attori.

Successivamente all'accertamento della ricorrenza dei presupposti di operatività dell'art. 2053 c.c.,

occorre poi procedere allo scrutinio del cd. "**secondo stadio della causalità**", il quale attiene alla verifica dei cd. "**danni conseguenza**" patrimoniali e/o non patrimoniali che siano riconducibili all'evento secondo criteri di regolarità causale ex art. 1223 c.c.

Tra le voci di danno risarcibile, nel caso in esame è stato anzitutto riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, con liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi, intesi come lucro cessante, computabili sui singoli scaglioni annualmente rivalutati, pari al rendimento che presumibilmente il danneggiato avrebbe ricavato dalle somme dovute, se le avesse tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento.

Con riferimento al risarcimento dei danni non patrimoniali *iure proprio*, quale diretta conseguenza del decesso dei propri congiunti, occorre operare la seguente distinzione: 1) danno biologico sofferto dal congiunto; 2) danno patrimoniale sofferto dal congiunto; 3) danno morale.

Quanto alla voce sub 1), si tratta di danni all'integrità fisico-psichica che il congiunto dimostri di aver subito in connessione diretta con il decesso della vittima del sinistro; l'ipotesi sub 2) emerge qualora il congiunto allegghi un danno patrimoniale diretto, conseguenza del decesso, presente o futuro, in quanto ad esempio in vita la vittima provvedeva al suo mantenimento o contribuiva a provvedervi, ovvero vi avrebbe verosimilmente provveduto o contribuito a provvedervi, qualora fosse rimasta in vita; l'ipotesi sub 3) si verifica quando, in conseguenza del rapporto di parentela, del grado della stessa e della convivenza con la vittima, si riconosce una sofferenza di carattere morale/esistenziale per la perdita del congiunto in termini, per l'appunto, di sconvolgimento dell'esistenza e delle normali abitudini di vita, risarcibile in virtù del combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Ebbene, nella fattispecie in oggetto è stato riconosciuto esclusivamente il risarcimento del danno non patrimoniale sub specie 3, scaturente dalla perdita del rapporto parentale in favore dei familiari superstiti, quale lesione di un bene interesse costituzionalmente tutelato, ovvero il diritto alla integrità del consortium familiare.

In particolare, infatti, il giudicante ha richiamato e condiviso un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il quale ha previsto come *"anche ai parenti non conviventi della vittima di un sinistro spetta il diritto al risarcimento, in quanto ciò che conta non è né il fatto in sé della convivenza, né - soprattutto - l'intensità del legame di sangue, ma il rapporto affettivo in concreto esistente tra le persone"* (Cass. civ., Sez., n. 29332/17; conf. Cass. civ. n. 21230/2016).

Dall'esame ed applicazione dei principi sopra esposti, pertanto, è stata riconosciuta la fondatezza delle domande risarcitorie avanzate dai congiunti delle vittime del sinistro ritenendo come *"non rileva tanto la stabile convivenza e/o il vincolo di sangue in sé, bensì l'intensità del legame*

*affettivo esistente tra le persone e ciò proprio alla luce della progressiva perdita di rilevanza della famiglia tradizionale, in favore di un concetto di famiglia cd. "allargata".*

È stata, infine, esclusa la risarcibilità del danno *iure hereditario* richiesto quale voce di c.d. **danno "non patrimoniale cd. terminale"** asseritamente sofferto dal familiare defunto nel tempo intercorso tra il crollo e la morte.

Come noto, i danni azionabili *iure hereditario* possono essere distinti come segue: 1) danno non patrimoniale sofferto dalla vittima; 2) danno patrimoniale sofferto dalla vittima.

In entrambe le casistiche, ai fini del riconoscimento della sussistenza del diritto al risarcimento del danno, è necessario che tra il fatto illecito e il decesso della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, tale da poter affermare che, nell'ipotesi sub 1, la vittima ha sofferto la menomazione della propria capacità fisico-psichica, ovvero subito ulteriori pregiudizi riconducibili alla lesione di valori costituzionalmente tutelati e facenti capo alla persona e, per il caso sub 2, che essa ha subito gli effetti del fatto illecito in termini di diminuzione della capacità patrimoniale.

Sul punto, secondo quanto recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, *"in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare ed insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo"* (Cass. civ., SS.UU., n. 15350/15).

Ed ancora, la Suprema Corte di Cassazione ha inquadrato i danni non patrimoniali, nel caso di morte non immediata della vittima, nelle tre tipologie del danno biologico cd. **"terminale"**, del danno morale cd. **"catastrofale"** e del **danno tanatologico da perdita del bene vita**, affermando *"la non risarcibilità del danno da ultimo indicato, siccome espunto dall'ambito delle voci risarcitorie passibili di ristoro proprio dalle sezioni unite della Corte sull'assunto che se il decesso si verifica nell'immediatezza dell'accadimento lesivo, non vi può essere risarcimento iure hereditatis per la elementare ragione, logica prima che giuridica, della fisica mancanza di un soggetto dotato di capacità giuridica il quale sia, per ciò stesso, idoneo ad attrarre nel proprio patrimonio una qualsiasi posta attiva, ivi compresa quella costituita dal diritto al risarcimento del danno scaturente dalla perdita della vita"* (v. Cass. civ. n. 22451/17).

Nel caso posto al vaglio del Tribunale, il giudicante ha rigettato la domanda di risarcimento iure

hereditatis posto che il brevissimo arco di tempo intercorso tra il sisma e il decesso delle vittime non ha consentito la prospettazione, neppure in astratto, in capo alle stesse, di un danno biologico terminale e in quanto non è stata raggiunta la prova della percezione, da parte del familiare defunto, dell'approssimarsi dell'*exitus* letale.

## Sent. 12/2025 del 16/01/2025

Giudice: Barbara Vicario

Sezione civile

Composizione monocratica

RESPONSABILITÀ CIVILE / NESSO DI CAUSALITÀ / PROFESSIONISTI / ATTIVITÀ MEDICO - CHIRURGICA

Nesso di causalità tra condotta del sanitario e danno / Incertezza sulla misura dell'apporto della concausa materiale / Regola probatoria della "preponderanza dell'evidenza" / Conseguenze

La regola probatoria della "preponderanza dell'evidenza" costituisce la combinazione di due regole: quella del "più probabile che non" e quella della "prevalenza relativa della probabilità". La regola del "più probabile che non" implica che, rispetto ad ogni enunciato si considera l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, sicché, tra queste due ipotesi alternative, "il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa"; la regola della "prevalenza relativa" della probabilità, invece, rileva – quanto al nesso causale, nel caso di cd. "multifattorialità" nella produzione di un evento dannoso – allorché "sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio", dovendo, invero, essere prese in considerazione "solo le ipotesi che sono risultate «più probabili che non», poiché le ipotesi negative prevalenti non rilevano".

Viene così a delinearsi un modello di "certezza probabilistica", nel quale "il procedimento logico-giuridico" da seguire "ai fini della ricostruzione del nesso causale" implica che l'ipotesi formulata vada verificata riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità

logica o baconiana); dunque, in questo senso, il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile in base a tutte le circostanze del caso concreto. (Nel caso di specie, alla stregua del criterio del "più probabile che non", è stata ritenuta provata, nonostante la mancanza di certezza sulla patologia che ha portato alla causa della morte, la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta negligente dei convenuti e il decesso improvviso di un soggetto apparentemente in salute, considerando che, con un intervento tempestivo e corretto, egli avrebbe avuto fondate possibilità di evitare la morte).

### 3. Tutela dei diritti (Libro VI c.c.)

**Sent. 33/2025 del 04/02/2025**

**Giudice:** Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

#### RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI / ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Accordo di separazione consensuale comprensivo del trasferimento di diritti immobiliari / Pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c. / Necessità dell'esatta individuazione dell'immobile / Sussistenza / Fondamento

È ritenuto presupposto dell'azione costitutiva ex art. 2932 c.c., in primo luogo, l'inserimento degli estremi del titolo abilitativo urbanistico nel contratto preliminare o, comunque, nell'accordo produttivo dell'obbligo di trasferire la proprietà di un bene immobile che è posto alla base della richiesta ex art. 2932 c.c. o, al più tardi, nel contratto definitivo o, ove questo manchi, nelle allegazioni svolte nel consequenziale giudizio volto ad ottenere la pronuncia costitutiva di trasferimento del diritto. Trattasi, infatti, di requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dall'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001. La pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti. (Nel caso di specie la domanda di parte attrice, volta ad ottenere il trasferimento coattivo

della proprietà del bene di cui era titolare il convenuto, così come era stato stabilito dagli stessi nelle condizioni di separazione, non era stata accolta in quanto, né parte attrice, né parte convenuta indicavano gli estremi del titolo abilitativo edilizio originario dell'immobile).

Approfondimento

### Il potere riconosciuto ai coniugi di porre in essere negozi traslativi di diritti su uno o più beni determinati

Gli effetti traslativi immobiliari, ovvero gli effetti obbligatori (quale l'impegno a trasferire la proprietà) che sono oggetto di accordo tra i coniugi, non derivano dal decreto di omologazione, che è l'atto che si limita a conferire efficacia all'accordo, senza essere costitutivo delle obbligazioni dedotte nelle condizioni concordate tra le parti, le quali sole integrano la fonte dell'obbligazione.

Gli accordi patrimoniali, invero, costituiscono manifestazione di autonomia contrattuale privata, frutto della libera determinazione delle parti anche dopo l'emissione del decreto di omologa e come tali vivono nel mondo del diritto in ragione e nei limiti di tale loro natura. Pertanto, rimangono soggetti anche agli ordinari rimedi negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi (cfr. Cass. civ. sez. III, 12/05/2022, n.15169).

Nella giurisprudenza di merito si è affermato, condivisibilmente, anche che *"in tema di rapporti di natura patrimoniale tra coniugi nell'ambito di una crisi coniugale, il fondamento del potere riconosciuto ai coniugi di porre in essere negozi traslativi di diritti su uno o più beni determinati (o negozi con cui ci si obblighi al futuro trasferimento), va ricercato in due fondamentali principi del nostro ordinamento e, nello specifico, nel principio della libertà contrattuale e nel carattere eminentemente disponibile dei diritti in gioco. Tale ricostruzione dogmatica, in particolare, trova conforto anche nel dato normativo, laddove il legislatore, nel richiamarsi alle «condizioni della separazione consensuale» [...] e alle «condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici» in sede di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (articolo 4, comma 16, della legge n. 898/1970), non intende riferirsi solo a quelle "regole di condotta" destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, bensì, come chiarito dalla dottrina che ha elaborato tale ricostruzione, a tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione*

*consensuale della crisi coniugale e, fra queste ultime, non può non rientrare l'assetto, il più possibile definitivo, dei rapporti economici. Inoltre, siffatta ricostruzione ha anche il pregio di valorizzare l'effettivo intento voluto dai coniugi con tali accordi, che è quello della sistemazione definitiva, in considerazione della crisi coniugale delle "pendenze" che un più o meno lungo periodo di vita comune può avere determinato, e di considerare la relativa pattuizione alla stregua di una delle "condizioni" della separazione o del divorzio, cioè di un elemento la cui presenza viene dai coniugi ritenuta essenziale al fine di acconsentire a una definizione non contenziosa della crisi coniugale (Nel caso di specie, il giudice adito ha accolto la domanda con la quale l'ex coniuge aveva chiesto venisse accertato e dichiarato l'inadempimento dell'obbligo assunto dall'altro ex coniuge di trasferire, senza alcun corrispettivo in denaro, la propria quota di proprietà dell'immobile in comunione tra i coniugi, già adibito a residenza familiare, in forza di quanto disposto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguenziale pronuncia, ai sensi dell'articolo 2932 del Cc, della sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso e trasferimento all'attore della quota pari alla metà del predetto immobile in comunione)" (cfr. Trib. Oristano, sent. 27 giugno 2022, n. 334).*

## Sent. 2/2025 del 02/01/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

### ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE / FORMA DEL PIGNORAMENTO

Notifica e trascrizione del pignoramento / Erroneità nell'identificazione del bene pignorato

Il pignoramento immobiliare deve indicare "esattamente" il diritto reale ed il bene immobile che si intendono sottoporre ad esecuzione. L'impossibilità di identificare univocamente il bene non consente all'atto di pignoramento di raggiungere il suo scopo, con conseguente sua nullità. La *ratio* della regola secondo la quale il bene oggetto del diritto pignorato deve essere identificato univocamente risiede tanto nell'esigenza del debitore di comprendere ciò che è divenuto oggetto di vincolo, quanto nell'esigenza di tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla circolazione dell'immobile, potendosi opporre al terzo esclusivamente quanto risulti dalla nota di trascrizione dell'atto e senza potersi esigere che il terzo debba ricercare in altri atti le informazioni riguardanti i beni interessati dal pignoramento. Va evidenziato anche come l'esattezza dei riferimenti catastali

dell'immobile pignorato debba effettuarsi al tempo del pignoramento, ossia con prospettiva *ex ante*, non potendosi garantire la corretta identificazione del bene attraverso interventi successivi sul pignoramento, ovvero con interventi officiosi del Giudice, ovvero mediante le valutazioni degli ausiliari giudiziari. In coerenza con tale principio, un pignoramento contenente dati catastali errati in relazione al bene pignorato non può essere nemmeno sanato da un successivo pignoramento volto a correggere il primo, alla luce dell'autonomia che ogni pignoramento ha ai fini della valida ed efficace apposizione del vincolo espropriativo, con la conseguenza che gli effetti del nuovo pignoramento non si saldano con quelli del precedente e conducono alla prevalenza di eventuali soggetti acquirenti medio tempore dell'immobile pignorato rispetto al pignorante successivo, con conseguente improcedibilità della procedura fondata sul primo pignoramento invalido. (Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato in quanto infondata l'opposizione agli atti esecutivi e confermato l'ordinanza opposta contenente la dichiarazione dell'improcedibilità dell'azione esecutiva e l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento in ragione del fatto che l'atto di pignoramento non aveva consentito di individuare univocamente i beni immobili sottoposti ad esecuzione).

## 4. Altri istituti e leggi speciali

### Sent. 8/2024 del 03/06/2024

Giudice est.: Roberto Colonnello

Sezione fallimentare

Composizione collegiale

### FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI / LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Apertura liquidazione controllata / Poteri del liquidatore / Proposte del

L'apertura della liquidazione controllata non può essere negata anche in caso di attivo assente o minimale in ragione della sua assimilazione alla liquidazione giudiziale; tuttavia il debitore non è legittimato ad avanzare alcuna proposta nella quale delimiti l'entità del proprio apporto in una somma fissa determinata nel ricorso, come se si trattasse di un accordo proposto ai creditori, ma sarà il giudice delegato successivamente, sulla base dell'attività di indagine svolta

debitore / Non ammissibilità /  
Valutazione unica del giudice delegato  
in ordine al quantum

dal liquidatore, ad indicare quanto effettivamente il ricorrente sarà legittimato a trattenere per la soddisfazione delle esigenze proprie e della famiglia.

Inoltre, la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268 co. 4 CCI, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, di talché ben potrà essere valutata dal liquidatore la vendita di ogni bene mobile, anche non indicato dal ricorrente come passibile di liquidazione. (Nella specie, il ricorrente aveva chiesto di escludere la propria autovettura dalla liquidazione, tuttavia il giudice, visto il fermo amministrativo gravante sul veicolo e, quindi, la non utilità dello stesso a soddisfare esigenze primarie del ricorrente, ha proposto di procedere alla vendita del veicolo, ad un prezzo seppur esiguo, o, in alternativa qualora non fosse possibile togliere il fermo, di sospendere la manutenzione del veicolo e, di conseguenza, le relative spese; alla luce di tale circostanza, e avuto riguardo alla retribuzione media del ricorrente, a quella del coniuge e alla condivisione delle spese tra i due, il giudice ha potuto determinare la parte di retribuzione del ricorrente che può essere sottoposta a liquidazione e quella che, invece, può trattenere per la soddisfazione delle proprie esigenze di vita).

## Sent. 37/2025 del 13/02/2025

Giudice: Gianluca Morabito

Sezione civile

Composizione monocratica

**CONCESSIONE E REVOCA DI CONTRIBUTI E  
SOVVENZIONI PUBBLICHE / RIPARTO  
DELLA GIURISDIZIONE**

Riconoscimento del diritto  
all'assegnazione della struttura  
abitativa di emergenza (S.A.E.) per le  
popolazioni interessate da eventi  
sismici / Giurisdizione del giudice  
ordinario

In linea generale il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è governato dal combinato disposto degli artt. 24, 103 e 113 Cost., in applicazione dei quali la controversia vertente in via esclusiva su diritti soggettivi deve essere devoluta al giudice ordinario, mentre quella avente ad oggetto interessi legittimi va proposta davanti al giudice amministrativo, con l'eccezione delle materie devolute alla cd. "giurisdizione esclusiva" del giudice amministrativo, in cui, pur venendo in considerazione diritti ed interessi, la pubblica amministrazione agisce nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, il che giustifica l'attrazione delle relative

controversie nell'orbita del g.o.. (Nel caso di specie è stata dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in quanto il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio abitativo emergenziale (S.A.E.) per le popolazioni interessate da eventi sismici risulta ancorato alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge in capo ai richiedenti, essendo escluso un margine di discrezionalità nella valutazione della pubblica amministrazione).

Art. 24 Cost.

Art. 103 Cost.

Art. 113 Cost.

## Sent. 55/2024 del 09/03/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

**SPese GIUDIZIALI CIVILI / PROCESSO DI  
ESECUZIONE**

Art. 611 c.p.c. / Nuova formulazione  
introdotta dal d.l. 33 del 2005 /  
Liquidazione delle spese  
dell'esecuzione ai sensi dell'art. 91 c.p.c.  
/ Competenza del giudice  
dell'esecuzione / Sussistenza /  
Fattispecie in tema di esecuzione per  
rilascio di immobile

L'"attuale" art. 611 c.p.c., nel richiamare espressamente l'art. 91 cod. proc. civ., elimina ogni dubbio sulla riconducibilità del potere di liquidazione delle spese della procedura esecutiva per consegna e rilascio alla norma più generale di cui al citato art. 91, in forza della quale statuire sul diritto della parte al rimborso delle spese anticipate per gli atti del processo costituisce attribuzione del giudice davanti al quale il processo si svolge. La peculiarità della disposizione di cui all'art. 611 c.p.c. sta solo nel fatto che nell'esecuzione per consegna e rilascio manca un provvedimento del giudice che chiude il processo davanti a sé, con la conseguenza che la condanna al rimborso delle spese richiede la pronuncia di un provvedimento autonomo. Per questo esso è stato oggetto di una specifica regolamentazione. Ciò consente di comprendere che questo provvedimento - l'emissione del quale è espressione di un potere attribuito al G.E. per ragioni di economia processuale, atteso che la struttura del procedimento esecutivo per rilascio non contempla un atto conclusivo che possa costituire la sede naturale per adottare una pronuncia sulle spese, come lo è la sentenza in un procedimento di cognizione ordinaria - non è un atto dell'esecuzione, ma un atto successivo e consequenziale alla già avvenuta definizione del procedimento esecutivo. E dunque risulta agevole ricostruire lo strumento per la sua sindacabilità, che non è l'opposizione agli atti esecutivi (non essendo un atto

dell'esecuzione), ma è, allora, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. essendo riconducibile ad un decreto ingiuntivo attribuito alla competenza funzionale del G.E. (Nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione introdotta ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c. dinanzi il G.E., e proseguita con l'introduzione della fase di merito, avverso il decreto di liquidazione dei compensi e delle spese pronunciato dal G.E. all'esito del procedimento di esecuzione per rilascio di immobile).

## Ordinanza del 30/10/2024 (R.G. 1379/2022)

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

PROCEDIMENTO CIVILE / SUCCESSIONE  
NEL PROCESSO / A TITOLO UNIVERSALE

Morte della parte in corso di giudizio /  
Integrazione necessaria del  
contraddittorio nei confronti di tutti gli  
eredi / Sufficienza della chiamata  
all'eredità / Rinuncia all'eredità dei  
chiamati / Prova della qualità dei  
destinatari della notifica / Onere della  
prova / Inadempimento / Conseguenze

Ai sensi dell'art. 460 c.c. e dell'art. 486 c.c. il mero chiamato all'eredità ha poteri di amministrazione temporanea dei beni facenti parte dell'asse ereditario; da ciò consegue che un giudizio, allorché interrotto per il decesso di una parte, può essere riassunto nei confronti dei semplici chiamati all'eredità, salvo che questi contestino tale loro qualità, ma tale principio è applicabile solo quando il "chiamato all'eredità" non l'abbia ancora rinunciata, oppure quando non sia stato nominato già un curatore dell'eredità giacente (Nella fattispecie, la parte appellante aveva correttamente notificato, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, l'atto di appello ai soggetti che la stessa aveva individuato come eredi o quantomeno chiamati all'eredità, senza tuttavia far seguire, a tale corretto adempimento, l'onere di provare la qualità dei soggetti destinatari della notifica).

Art. 460 c.c.

Art. 486 c.c.

## 5. Lavoro e Previdenza

### Sent. 27/2025 del 23/01/2025

Giudice: Alessio Marinelli

Il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti: nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Infine, l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio. (Nel caso di specie, il giudicante ha dichiarato la sussistenza del diritto invocato dal ricorrente al superiore inquadramento contrattuale, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, utilizzando l'iter logico giuridico articolato nelle tre fasi di: indagine orale per la verifica delle attività svolte in concreto, individuazione dei gradi e delle qualifiche previste dalla declaratoria del CCNL di categoria e comparazione tra indagine orale e normativa contrattuale).

Sezione lavoro e previdenza

Composizione monocratica

LAVORO / LAVORO SUBORDINATO /  
CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI  
DI LAVORO / CONTRATTO COLLETTIVO

Mansioni diverse da quelle di  
assunzione / Inquadramento superiore  
/ Riconoscimento / Diritto alla  
ripetizione della retribuzione /  
Fondamento / Fattispecie



## Sent. 33/2025 - Corte costituzionale

**Presidente:** G. Amoroso

**Redattore:** E. Navarretta

**Art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui rinvia al precedente art. 6 - Dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero di persone singole residenti in Italia - Esclusione - Contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - Illegittimità costituzionale.**

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione. *(Fonte: Corte di Cassazione)*

Approfondimento

### Adozione internazionale e famiglie monoparentali: la sentenza n. 33/2025 della Corte costituzionale

*Con la sentenza n. 33/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, nella parte in cui esclude le persone singole residenti in Italia dalla possibilità di accedere alla procedura di idoneità per l'adozione internazionale, decisione che accoglie una progressiva apertura dell'ordinamento ai modelli familiari non tradizionali, fondandosi su una lettura sistemica degli artt. 2 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.*

Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'**art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983**, nella parte in cui esclude i soggetti non coniugati residenti in Italia dall'accesso alla procedura di adozione internazionale, evidenziando il contrasto tra la norma e l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 8 CEDU.

Secondo il *giudice a quo* le disposizioni censurate non sarebbero idonee a realizzare il fine della tutela dell'interesse del minore e violerebbero il diritto alla vita privata della persona non coniugata. Ad avviso dello stesso, l'esigenza di individuare, nel miglior interesse del minore, un contesto familiare armonioso e stabile non dovrebbe «*necessariamente [...] rinvenirsi nella struttura familiare composta da una coppia unita nel vincolo del matrimonio*».

Tale esclusione, dunque, costituirebbe una **compressione sproporzionata e non giustificata della libertà personale**, interferente con il diritto al rispetto della vita privata che, secondo il rimettente, dovrebbe ricomprendere «*il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani, come parte del diritto allo sviluppo personale e del principio di dignità umana, intesa sotto la prospettiva del diritto di autodeterminazione*».

Siffatto diritto potrebbe tollerare ingerenze solo se necessarie e conformi alla legge, il che implicherebbe che esse corrispondano a un'esigenza sociale pressante e, in particolare, che siano proporzionate a uno degli scopi legittimi perseguiti dal legislatore.

Il divieto, così formulato in termini assoluti, non consente una valutazione concreta dell'idoneità del singolo adottante e priva il minore della possibilità di essere accolto in un ambiente potenzialmente stabile e affettivamente adeguato.

Nel ripercorrere la disciplina dell'adozione, la Corte osserva come il legislatore abbia già previsto ipotesi in cui l'adozione da parte del singolo, in casi eccezionali, è ammessa. Le disposizioni contenute negli artt. 25 e 44 della legge n. 184/1983 dimostrano che **il divieto non è assoluto nel sistema** e che il legislatore ha riconosciuto, seppur in modo marginale e in casi tassativi, la validità dell'adozione monoparentale.

La Corte insiste sul fatto che **l'interesse del minore debba essere valutato concretamente**: l'idoneità genitoriale non può essere presunta o esclusa sulla base dello status coniugale. L'esperienza e la giurisprudenza convergono nel dimostrare che anche un contesto monoparentale possa offrire un ambiente stabile, coerentemente con i principi desunti dalle Convenzioni internazionali (Strasburgo 1967 e L'Aja 1993).

Ad avvalorare le argomentazioni della Corte assumono un ruolo importante i dati statistici relativi al numero delle domande di adozione avanzate dall'inizio del nuovo millennio: da quasi 7.000 nel 2007 a circa 500 nel 2024 (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sezione statistica, Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Autorità centrale per la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993). Una tale riduzione, nel contesto di un crescente bisogno di accoglienza da parte di minori in stato di abbandono, impone di ampliare la platea dei potenziali adottanti, senza ingiustificate esclusioni.

La decisione assume inoltre rilievo anche sotto il profilo dell'**art. 3 Cost.**, in quanto escludere le persone singole dall'adozione significa attribuire un peso determinante allo status coniugale, senza che ciò trovi fondamento nella logica della protezione del minore. La Corte EDU ha, infatti, più volte, ribadito che **il diritto a fondare una famiglia non può essere negato sulla base di presupposti astratti o ideologici**.

Non rileva, a tal proposito, nemmeno il fatto che la Corte EDU non si sia pronunciata sul punto specifico, asserendo, la Corte costituzionale, la propria piena competenza a valutare la conformità di una norma nazionale alla CEDU. Tale principio è desumibile, anzitutto, dall'art. 117, primo comma, Cost., che comporta l'obbligo per il legislatore ordinario di rispettare le norme della Convenzione, ferma restando la verifica di compatibilità con le norme della Costituzione (sentenza n. 349 del 2007). D'altro canto, la peculiarità della CEDU, rappresentata dalla istituzione di un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali affidato alla Corte di Strasburgo, implica il rispetto delle interpretazioni offerte dalla Corte EDU, ma non vincola ad attendere un preciso pronunciamento rispetto a una specifica vicenda, per poter accertare la violazione delle norme convenzionali (sentenza n. 10 del 2024). Questo tanto più va ribadito a fronte di diritti convenzionali, la cui tutela presuppone, in capo agli Stati membri, obblighi non solo negativi, ma anche positivi.

Pertanto, nell'osservanza delle coordinate ermeneutiche offerte dalla Corte EDU e nel raccordo con i principi costituzionali interni, **spetta alla Corte costituzionale intervenire per garantire tutela ai diritti previsti dalla Convenzione** e, al contempo, **contribuire alla definizione di standard comuni di protezione a livello europeo**.

In conclusione, l'oggetto immediato della pronuncia è limitato all'art. 29-bis, ma la Corte richiama l'art. 27 della legge 87/1953, lasciando intendere la possibilità di estendere, in futuro, l'illegittimità, sempre con riferimento alle persone non coniugate, anche alla norma che regola le adozioni interne. Il legislatore è pertanto chiamato ad aggiornare l'intera disciplina, valorizzando il principio di eguaglianza, il pluralismo familiare e la centralità dell'interesse concreto del minore. La sentenza compie un'operazione di giustizia sostanziale, affermando che la forma familiare, per essere idonea, deve essere valutata nella sua capacità di generare cura, stabilità e affetto, non nel rispetto di modelli familiari predefiniti. Si tratta di una decisione che contribuisce alla creazione di un diritto della famiglia moderno, flessibile e incentrato sui bisogni delle persone e dei bambini, anziché sulle convenzioni sociali. È ora compito del legislatore proseguire su questa strada a completamento dell'evoluzione normativa avviata dalla giurisprudenza costituzionale.

(Fonte: Sent. 33/2025 Corte Cost.)

## Sent. 7128/2025 del 17/03/2025

**Presidente:** R.G.A. Frasca

**Relatore:** A. Tatangelo

Terza sezione

### CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

**Revocazione ex art. 391-quater c.p.c. / Presupposti / Violazione incidente sui diritti di stato della persona / Necessità / Fondamento / Conseguenze / Decisioni nazionali su domande volte a conseguire una condanna pecuniaria per equivalente / Revocabilità / Esclusione**

La Sezione Terza civile, pronunciandosi sul ricorso per revocazione ex art. 391-quater c.p.c. contro una sentenza che aveva confermato la pronuncia di rigetto di una domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ha affermato il seguente principio di diritto:

*«La nuova ipotesi di "revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo", prevista dall'art. 391-quater c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un "diritto di stato della persona" e che l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno status soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla Corte EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente; di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato».*

(Fonte: Corte di Cassazione)

Art. 391-quater c.p.c.

Art. 41 CEDU

# *Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem*

*Conoscere [interpretare] le leggi non è tenerne a mente le  
parole, bensì il loro spirito e la loro forza*

A fronte della crescente complessità delle dinamiche sociali e legali appare pressoché indispensabile per gli operatori del diritto potersi avvalere di uno strumento che permetta loro di venire rapidamente a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale adottato da un determinato Ufficio Giudiziario. Considerando che ogni giudice contribuisce, con la stesura delle sentenze di merito, alla formazione del "diritto vivente", diviene ancor più necessario lo studio e l'interpretazione dei provvedimenti giudiziari.

Questa rassegna si propone, pertanto, tramite l'osservazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale civile di Rieti e la massimazione delle sentenze più rilevanti, come ausilio nell'individuazione dello stato attuale della giurisprudenza su specifiche materie. L'attività di massimazione offre al lettore il mezzo per cogliere prontamente ed efficacemente il principio di diritto enunciato in un provvedimento decisorio, ponendo le basi per la costruzione di una raccolta di precedenti di merito.

I precedenti – non solo di legittimità – assumendo di fatto la funzione di linee guida nel senso della prevedibilità e della certezza del diritto e concorrendo alla deflazione del contenzioso superfluo, meglio garantiscono le aspettative dei cittadini. In tal modo potranno essere ridotte le probabilità di vedere frustrate le proprie istanze di giustizia.

**Hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna:** dott.ssa Anna Foti Cuzzola, dott. Nicola Ottaviani, dott.ssa Grazia Tomarchio, dott. Fabrizio Rughetti, dott.ssa Milena Albertini

**Progettazione grafica:** Alin Arbanas



**Tribunale Ordinario di Rieti**

Piazza Vittorio Bachelet, 1  
02100 RIETI (RI)